COMUNE DI GRANTORTO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 31/05/2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF
Art. 3 - Determinazione dell'aliquota
Art. 4 - Soggetto attivo
Art. 5 - Soggetto passivo e imponibile
Art. 6 - Esenzioni
Art. 7 - Versamento
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 9 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per disciplinare l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Il Comune di Grantorto istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con decorrenza 01/01/2022.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

L'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita, con decorrenza 01/01/2022, nella misura dello 0,5%.
L'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale e in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

Articolo 4 – Soggetto attivo

L'addizionale è dovuta al Comune di Grantorto dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.

Articolo 5 – Soggetto passivo e imponibile

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'articolo 3 al reddito imponibile calcolato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, secondo quanto stabilito nelle norme contenute nel D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Esenzioni

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi di importo inferiore o uguale ad € 12.000,00 determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 12.000,00 (euro dodicimila/00), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 7 – Versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 05.10.2007, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24 ed utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate da associare al codice catastale del Comune.

Articolo 8 - Disposizioni finali

Il presente regolamento unitamente alla deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del d.l. n 201/2011, come modificato dall'art. 15bis del d.l. n. 34/2019, devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.